



---

# Guida alle ispezioni privacy GDPR

**Come avvengono, come prepararsi, cosa fare  
durante l'ispezione,  
le sanzioni del nuovo Codice privacy**

**Autore: Dr. Matteo Rapparini**  
**[www.edirama.org](http://www.edirama.org)**

Edirama Viale dei Gelsi 17  
40068 San Lazzaro di Savena BO  
P.I. 04200180372

Tutti i diritti riservati – Vietata la duplicazione e la diffusione



7429537411418



***Software ISPEZIONE GDPR è lo strumento per evitare le sanzioni previste dalla normativa sulla privacy europea, simulando una ispezione degli organi di controllo.***

Il software consente di simulare un'ispezione della Guardia di Finanza o del Garante privacy relativamente alla conformità al Reg. Ue 2016/679 e D.lgs 101/2018.

Il software permette (guidando l'utente nel rispondere a 77 specifici quesiti) di individuare gli aspetti sanzionabili e consente di correggerli per evitare le pesanti sanzioni previste (fino al 4% del fatturato mondiale annuo).

[Accedi alla video demo e al materiale informativo dal seguente link](#)

L'attività ispettiva del Garante privacy si muove su due fronti:

- \_ una programmata semestralmente
- \_ un'altra attraverso segnalazioni, reclami, ricorsi e di iniziativa diretta del Garante privacy su conoscenza diretta, segnalazioni stampa e Internet

I controlli possono essere svolti anche dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi telematiche.

In base al tipo di controllo si possono definire tre livelli di complessità e delicatezza dell'accertamento

Alto: Dipartimento attività ispettive e sanzioni

Medio : Nucleo Privacy della Guardia di finanza

Basso: Reparti territoriali della Guardia di finanza

### **Quali sono gli strumenti di verifica**

**Richiesta di informazioni:** invio di una missiva con la quale si richiede al titolare del trattamento o al responsabile di trasmettere documenti ovvero di

comunicare per iscritto notizie, dati, informazioni o altri elementi suscettibili di valutazione

**Ispezione:** prevede l'intervento, presso il luogo in cui si svolge il trattamento, di funzionari dell'Autorità appositamente incaricati di acquisire informazioni e documenti e/o di effettuare accessi alle banche dati

### **Strumenti istruttori e di verifica**

- Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali
- Utilizzare personale munito di documento di riconoscimento
- Procedere a rilievi e ad operazioni tecniche
- Estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica
- Dagli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono indicate anche le eventuali dichiarazioni

dei presenti

- In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento.

### **Quali documenti preparare?**

- Registro dei trattamenti
- Documentazione valutazione rischi impatti trattamenti
- Elenco aggiornato dei responsabili, personale incaricato
- Documento nomina DPO (se presente)
- Documenti nomine responsabile trattamenti dati e personale incaricato trattamenti dati
- Elenco e modelli informative
- Procedura gestione databreach
- Procedure per permettere agli interessati di gestire i propri diritti

- Documentazione attestante avvenuta formazione personale (attestato frequenza corso, registro corso, materiale didattico utilizzato)
- Raccolta dei consensi, modelli dei consensi

### **Chi viene sentito?**

- Titolare del trattamento (ad es.: amministratore società)
- DPO Data protection officer (se nominato)
- Responsabile IT
- Responsabile del personale

### **Quali sono le domande poste generalmente dagli ispettori?**

- Struttura societaria e organigramma?
- Modalità e finalità raccolta dati?
- Tipologia, natura e tempi di conservazione dei dati?
- Sono stati effettuati audit interni o presso responsabili esterni?
- Sono previste sanzioni disciplinari per i dipendenti in caso di inosservanza delle norme sul trattamento dei dati?

- Il responsabile del personale ha ricevuto una lettera di incarico al trattamento dei dati?
- Viene svolta la formazione?

### **Come prepararsi a una ispezione**

E' fondamentale essere ben preparati in anticipo per un'eventuale ispezione privacy

A tal fine la Direzione aziendale deve:

- 1) Comunicare il nominativo del Titolare trattamenti dati e (se presente) del DPO agli addetti alla Portineria/Reception.
- 2) Definire le modalità di contatto con l'Ufficio Legale della Sede o Casa Madre e di eventuali Studi Legali locali.
- 3) Fornire al personale che riceve gli ispettori un'adeguata formazione sul comportamento da tenere.
- 4) Stilare un programma di addestramento, che preveda anche delle simulazioni di ispezioni.
- 5) Realizzare un "Archivio Privacy", in cui sia conservata tutta la documentazione inerente la

privacy; nell'archivio devono essere adeguatamente identificati e mantenuti distinti:

- **i documenti ufficiali**, che l'azienda è tenuta ad avere per soddisfare gli obblighi di legge (es. informative, consensi, registro trattamenti, valutazione rischi impatti trattamenti) e verbali di precedenti verifiche ispettive;
- **i documenti ad uso interno**, che l'azienda non è obbligato a mostrare agli addetti al controllo (es. check-list con evidenze di non conformità rispetto alla normativa vigente; segnalazioni di situazioni pericolose, carenti dal punto di vista della sicurezza).

Eventuali documenti, la cui tenuta non sia obbligatoria, se visionati per qualsiasi ragione dall'organo di controllo, possono essere fonte di indizi di reato e/o oggetto di successivo sequestro probatorio. È quindi opportuno verificare ciò che è davvero opportuno conservare e ciò che non è necessario mantenere.



## **Cosa fare durante l'ispezione**

Il Titolare del trattamento dati, o suo delegato, deve:

\_ qualificarsi spiegando il proprio ruolo ai funzionari;

\_ esaminare, se c'è, il provvedimento che autorizza l'ispezione ed acquisirne copia;

\_ assicurarsi di ricevere dagli ispettori informazioni sui diritti e sugli obblighi degli ispezionati;

mettere a disposizione dei funzionari una stanza separata che non contenga documenti dell'azienda o un computer connesso alla rete locale;

chiedere ai funzionari il motivo della visita e l'oggetto dell'ispezione, nonché la procedura che intendono seguire e i documenti che hanno intenzione di esaminare o fotocopiare;

\_ in base alle informazioni raccolte, decidere se gestire la visita autonomamente o costituire un team per assistere i funzionari nell'ispezione, coinvolgendo i responsabili del settore interessato dalla visita;

v comunicare ai funzionari il nominativo del legale rappresentante in possesso della relativa delega di funzioni;

- \_ valutare la necessità di richiedere la presenza di un consulente esterno o di un legale;
- \_ accompagnare sempre l'ispettore
- \_ prendere nota di tutti i luoghi visitati e di tutto il materiale esaminato; fare fotocopie dei documenti richiesti ed eventualmente sequestrati dall'organo ispettivo; i documenti devono essere fotocopiati dal personale dell'azienda (non dagli ispettori) almeno in duplice copia, di cui una per uso interno (vedi anche sotto);
- \_ fornire tutte le informazioni richieste, oppure individuare, di volta in volta, la persona più indicata a fornirle;
- \_ prendere nota di tutte le informazioni richieste e delle risposte fornite; richiedere sempre eventuali chiarimenti, ove necessario;
- \_ esplicitare eventuali contestazioni nei riguardi dell'operato degli ispettori.

Tutto il personale aziendale, nel corso della visita,

deve attenersi alle seguenti norme generali:

- \_ non rimuovere, alterare o nascondere alcun documento;
- \_ rimanere calmi, cortesi, disponibili e cooperare sempre con i funzionari;
- \_ evitare di mostrare un atteggiamento ostruzionistico nei confronti degli addetti al controllo.
- \_ se non si sa la risposta ad una domanda, non dare risposte errate o incomplete, piuttosto chiedere cortesemente che venga rilasciata una richiesta scritta di informazioni;
- \_ è necessario rispondere solo alle domande perfettamente chiare e comprensibili, in modo breve e conciso se la richiesta non è chiara, chiedere all'ispettore di riformularla con maggiore precisione, in modo tale da non dar luogo a dubbi interpretativi;
- \_ non fornire spontaneamente informazioni non richieste.

Se i funzionari chiedono di visionare documenti o altri dati:

mettere a disposizione, in primo luogo, solo i documenti identificati come “ufficiali” all’interno dell’”Archivio privacy;

\_ garantire ai funzionari la possibilità di acquisire copia dei documenti esaminati, mettendo a loro disposizione un addetto che si incarichi di fotocopiare tale materiale;

\_ eseguire un’ulteriore copia di ciascun documento fotocopiato per i funzionari, al fine di allegarla al rapporto finale;

\_ riportare su ogni copia non destinata agli ispettori l’indicazione di dove è stato trovato l’originale;

\_ numerare le pagine per facilitare la corrispondenza futura;

verificare che l’insieme dei documenti fotocopiati per gli ispettori corrisponda all’insieme delle copie trattenute in azienda;

\_ non fornire spontaneamente documenti non richiesti.

## **Accertamenti e sanzioni nel nuovo Codice privacy aggiornamento al D.lgs 101/18**

### **TITOLO II**

#### **Capo III – Accertamenti e controlli**

##### **Art. 157**

###### ***(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)***

*1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.*

##### **Art. 158**

###### ***(Accertamenti)***

*1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.*

*2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.*

*3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.*

*4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.*

*5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.*

**Art. 159**  
**(Modalità)**

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto *su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.* Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare

la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il *responsabile o il rappresentante del titolare o del responsabile*, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, *alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies*. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica.

Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

## **Art. 160**

### ***(Particolari accertamenti)***

1. *Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.*

2. *Se il trattamento non risulta conforme alle norme del*

*Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.*

*3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).*

*4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.\**

*\* A norma dell'articolo 22, comma 10, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato".*



**Art. 160 -bis**

***(Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento)***

*1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati*

**TITOLO III  
SANZIONI**

**Art. 166**

***(Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori)***

*1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 -quinquies , comma 2, 2 -quinqüesdecies , 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132 -ter . Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.*

*2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 -ter , 2 -quinquies , comma 1, 2 -sexies , 2 -septies , comma 7, 2 -octies , 2 -terdecies , commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5,*

75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110 -bis , commi 2 e 3, 111, 111 -bis , 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1,

## **CAPO II ILLECITI PENALI**

### **Art. 167**

#### ***(Trattamento illecito di dati)***

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 -sexies e 2 -octies , o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 -septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2 -quinqüiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.*

4. *Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.*
5. *Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.*
6. *Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.*

#### **Art. 167 -bis**

##### ***(Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)***

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2 -ter , 2 -sexies e 2 -octies , è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.*

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

**Art. 167 -ter**

**(Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

**Art. 168**

**(Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

**Art. 170**

**(Inosservanza di provvedimenti del Garante)**

*1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2 -septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.*

**Art. 171**

***(Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)***

*1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.*

## Tabella sanzioni privacy Codice privacy aggiornato al D.lgs 101/18

<b>Riferimento</b>	<b>Sanzione</b>
Art. 2 quinquies comma 2  <i>(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)</i>	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato
Art. 2 quinquiesdecies <i>(Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico)</i>	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato
Art 92 comma 1 (Cartelle cliniche)	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato
Art 93 comma 1 – <b>(Certificato di assistenza al parto)</b>	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato
<b>Art. 123 comma 4</b>  <b>(Dati relativi al traffico)</b>	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato
<b>Art 128</b>	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato

<b>(Trasferimento automatico della chiamata)</b>	
<b>Art 129 (elenco dei contraenti) comma 2</b>	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato
<b>Art. 132 -ter (Sicurezza del trattamento)</b>	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato
<b>Art. 110 comma 1 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)</b>	Sanzione fino a 10 milioni di euro o 2% del fatturato
Art 167 bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)	Reclusione da 1 a 6 anni
Art 167 ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)	Reclusione da 1 a 4 anni
Art 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e l'interruzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art 170 (Inosservanza dei provvedimenti del Garante)	Reclusione da 3 mesi a 2 anni
<b>Art. 2 -ter</b>  <i>(Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)</i>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 2 -quinquies comma 1 (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato

<b>Art 2 sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 2 -septies comma 7</b>  <b>(Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 2 -octies</b> <b>(Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 2 -terdecies commi 1,2,3,4</b> <b>(Diritti riguardanti le persone decedute)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 52 commi 4 e 5</b> <b>(Diffusione provvedimenti dati giudiziari contenenti dati personali)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 75.</b> <b>(Specifiche condizioni in ambito sanitario)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato



<b>Art. 78.</b> <i>(Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra)</i>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 79</b> <i>(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)</i>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 80</b> <i>(Informazioni da parte di altri soggetti)</i>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 82</b> <b>(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 92 comma 2</b> <b>(Cartelle cliniche)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 93 commi 2 e 3</b> <b>(Certificato di assistenza al parto)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 99</b> <i>(Durata del trattamento)</i>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 100 commi 1, 2 e 4</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato

<b>(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)</b>	
<b>Art. 101 (Modalità di trattamento)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 105 commi 1,2, 4 (Modalità di trattamento)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 110 -bis commi 2 e 3 (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro).</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 111 -bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 116 comma 1 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 120 (Sinistri) comma 2</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 123 COMMI 1, 2, 3 e 5 (Dati relativi al traffico)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato

<b>Art. 124</b> <b>(Fatturazione dettagliata)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 125</b> <b>(Identificazione della linea)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 126</b> <b>(Dati relativi all'ubicazione)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 130 commi da 1 a 5</b> <b>(Comunicazioni indesiderate)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 131</b> <b>(Informazioni a contraenti e utenti)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 132</b> <b>(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 132-bis comma 2</b> <b>(Procedure istituite dai fornitori)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 132 -quater</b> <b>(Informazioni sui rischi)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato
<b>Art. 157</b> <b>(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)</b>	Sanzione fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato

## Bibliografia

- \_ Codice privacy aggiornato al D.lgs 101/18
- \_ Le ispezioni privacy – AFGE